

REGOLAMENTO AZIENDALE SUL SERVIZIO DI GUARDIA DELLA DIRIGENZA MEDICA

ART.1

Nell'ambito dell'assetto organizzativo e nel rispetto della missione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, tutti i dirigenti medici in servizio presso l'azienda assicurano la propria presenza ed il proprio tempo di lavoro articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle inscindibili esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca scientifica della struttura di appartenenza e all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

ART.2

L'orario di lavoro dei dirigenti di cui all'art. 1 è finalizzato ad assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto per lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali correlate all'incarico affidato ed è conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello di UU.OO. complesse, nonché alle attività di didattica, ricerca, aggiornamento e formazione.

ART.3

Sono individuati in sede aziendale i particolari servizi assistenziali ove sia necessario assicurare la presenza dei Dirigenti Medici nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana, mediante una opportuna programmazione ed una funzionale, equa e preventiva articolazione dei turni di guardia.

ART.4

Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza dei dirigenti è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario.

ART.5

La guardia medica è svolta durante il normale orario di lavoro e può, in caso di prolungamento eccezionale (vedi art. 16 comma 2 del CCNL), essere assicurata anche con il ricorso ad ore di lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede, entro i limiti negoziati con le OO.SS. dell'Area della Dirigenza Medica, mediante il previsto fondo art. 55, ovvero con recupero orario.



ART.6

Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale, le urgenze e le emergenze sono assicurate mediante:

- a) il Dipartimento di Emergenza e Urgenza, integrato, nei casi necessari, da altri servizi di guardia e/o di pronta disponibilità;
- b) la guardia medica divisionale e/o interdivisionale tra Unità Operative appartenenti ad aree funzionali omogenee, anche nell'ambito interdipartimentale;
- c) i servizi speciali di laboratorio, di diagnosi e cura (Laboratorio Centralizzato, Radiodiagnostica, servizio di Immunoematologia e Trasfusionale, ecc..).

ART.7

Tutti i dirigenti medici in servizio all'A.O.U.P., esclusi i Responsabili di Dipartimento e di Unità Operativa Complessa e indipendentemente dall'area di appartenenza e dell'esclusività del rapporto, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità, in



applicazione dell'All. 2 del C.C.N.L.

ART.8

I Direttori dei Dipartimenti e delle Unità Operative complesse assumono l'obbligo di garantire l'equa distribuzione dei turni di Guardia e di pronta disponibilità a tutti i Dirigenti Medici presenti in servizio presso le UU.OO., nel rispetto della missione dell'AOUP, compatibilmente con le esigenze contingenti delle attività didattiche e di ricerca.

ART.9

I criteri di pianificazione delle guardie dovranno prevedere prioritariamente il ricorso alla guardia interdivisionale tra aree funzionali omogenee all'interno del medesimo Dipartimento.

ART.10

I turni di guardia saranno coperti con il personale dipendente e/o con Dottorandi di ricerca di cui al protocollo d'intesa tra Università e Azienda e con l'altro personale medico destinato ad attività assistenziale. L'effettivo accesso ed i tempi di permanenza in servizio del dipendente sono dimostrati con i sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze in uso nella struttura sanitaria di appartenenza.

ART.11

Tutti i dirigenti della stessa U.O. avranno l'obbligo di contribuire nella stessa misura alla copertura delle guardie. La programmazione dei turni di guardia, compatibilmente con l'obbligo di assicurare una copertura h24, prevederà di regola di non superare le 12 ore settimanali di turni notturni e/o festivi, salvo quanto concordato con i Dirigenti Medici dell'U.O.. A tal fine, con cadenza trimestrale, si effettuerà una verifica dei turni di guardia effettuati da ogni Dirigente, e si procederà alla conseguente compensazione.

ART.12

Il Direttore del Dipartimento o dell'Unità Operativa potrà articolare i turni di guardia in maniera flessibile, in relazione al differente carico didattico dei vari periodi dell'anno, nel rispetto, comunque, del criterio di compensazione periodica trimestrale di cui al precedente art.11.

ART.13

Nel caso in cui né le guardie divisionali né le guardie interdivisionali consentano la piena copertura del servizio programmato, si applicheranno i criteri previsti dall' art. 18 del CCNL, e più precisamente:

- 1) in caso di riduzione transitoria della dotazione organica per assenze impreviste né prevedibili del personale, si farà ricorso all'istituto dello straordinario, fino ad esaurimento della quota assegnata al Dipartimento Assistenziale di appartenenza, o al recupero orario;
- 2) negli altri casi, si prevede la possibilità di ricorrere all'attività libero professionale ai sensi dell'art. 55 comma 2 del CCNL dell'08/06/2000, nei limiti e con i vincoli imposti dall'art. 18 dell'attuale CCNL del 03/11/2005.

ART.14

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.